

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Brevi riflessioni su alcune criticità relative ai termini

LEGGE del 27 gennaio 2012 n. 3/2012

CAPO II

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter

Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Di Francesco Baravelli

PREMESSA

La procedura di liquidazione del patrimonio costituisce indubbiamente la maggior novità introdotta mediante il cd. Decreto sviluppo bis (d.l. 18 ottobre 2012 n. 179). Essa non era contemplata nella

versione originaria della legge n. 3/2012, che non prevedeva alcuna alternativa liquidatoria rispetto alla soluzione negoziale; l'unica liquidazione disciplinata era quella relativa alla esecuzione dell'accordo di composizione omologato.

La procedura di liquidazione ricalca sostanzialmente quella fallimentare, rivestendo la natura concorsuale e collettiva. Al pari del fallimento, essa coinvolge l'intero patrimonio (pignorabile) del debitore, che, dal momento dell'apertura della procedura viene amministrato dal liquidatore, sottoposto a liquidazione e ripartito in favore del ceto creditorio. Esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori alla sua apertura, i quali subiscono il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali e l'impossibilità di costituire cause legittime di prelazione.

Tale procedimento esecutivo-espropriativo concorsuale si articola nella fase di apertura (su domanda del debitore ovvero per conversione delle altre procedure di sovraindebitamento), con nomina del liquidatore, nonché nella fase di accertamento del passivo, della liquidazione dell'attivo (formalizzata in un programma di liquidazione) ed infine nella fase di ripartizione dell'attivo ai creditori secondo le regole del concorso.

La dottrina attribuisce a tale procedura la funzione tipica di tutte le procedure concorsuali, consistente nel realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Tuttavia sono ravvisabili nella procedura in questione elementi peculiari che la distinguono nettamente dalla procedura fallimentare.

In primis tale procedura ha carattere esclusivamente “volontario”, in quanto, salvo nell'ipotesi di conversione, la legittimazione spetta al solo debitore, che può scegliere di negoziare la ristrutturazione della propria situazione debitoria con i creditori ovvero liquidare i propri beni in una prospettiva concorsuale, vanificando in tal modo le opzioni esecutive individuali dei singoli creditori.

In secundis, essa sembra essere considerata dal legislatore della riforma come un beneficio da destinare unicamente al debitore meritevole; beneficio peraltro concretizzabile nella mera aspettativa dell'esdebitazione.

L'accesso a tale procedura postula la sussistenza dei presupposti seguenti:

1. quanto al presupposto oggettivo, il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, definito dal legislatore (art. 6 comma 2 lettera a) come: “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”. Nella nuova formulazione della legge 3/2012, così come modificata dal d.l. 179/2012, il sovraindebitamento è dunque una condizione di illiquidità patrimoniale che può

consistere tanto in uno stato di insolvenza (definitiva incapacità di adempiere regolarmente), quanto in una mera crisi finanziaria (rilevante difficoltà di adempiere). La definizione fornita dal legislatore ci riporta dunque alla classica nozione di illiquidità non momentanea.

2. quanto al requisito soggettivo, il legislatore richiede che il debitore non debba aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio nei 5 anni anteriori e non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012: possono pertanto beneficiare di tale istituto sia i debitori civili, consumatori e professionisti, sia gli imprenditori non soggetti al fallimento; si riconosce la legittimazione ad accedere alla procedura in questione anche ai soci illimitatamente responsabili, stante l'impossibilità di tali soggetti di fallire in via autonoma e di accedere al concordato preventivo.

Analizziamo l'apertura della procedura attraverso la domanda del debitore.

In questo caso, la domanda va formulata al tribunale territorialmente competente in relazione alla residenza ovvero alla sede principale del debitore; foro da ritenersi inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. A corredo dell'istanza andranno allegati:

- l'elenco dei creditori con indicazione analitica delle somme rispettivamente dovute;
- l'elenco di tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore;
- l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostenimento del debitore e del suo nucleo familiare, la cui composizione deve risultare da apposito certificato di stato di famiglia;

In ipotesi di svolgimento, da parte del debitore, di attività di impresa, ai documenti suindicati occorre aggiungere le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, corredate da dichiarazione attestante la conformità delle stesse all'originale.

Il legislatore richiede espressamente il deposito di apposito inventario redatto dal debitore relativo alla totalità dei beni, con specifica indicazione riguardante il possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

All'istanza andrà allegata, altresì, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nei 3 giorni successivi alla richiesta di relazione, l'organismo di composizione della crisi provvede ad effettuare formale comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Le funzioni dell'OCC nella liquidazione del patrimonio, quando è nominato liquidatore, sono simili a quelle svolte dal curatore del fallimento, procedura a cui evidentemente il legislatore si è ispirato. Tuttavia, prima dell'apertura della liquidazione, l'OCC svolge le funzioni tipiche del consulente del debitore. L'OCC nella procedura di liquidazione del patrimonio, oltre alla funzione suesposta, svolge le seguenti funzioni:

- assiste il debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio (art. 14 ter commi 1 e 2);
- redazione della relazione particolareggiata e comunicazione all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli enti locali (art. 14 ter commi 3-4), come suesposta;
- può essere nominato liquidatore del patrimonio (art. 14 quinquies comma 2 lettera a), art 15 comma 8).

Una volta aperta la procedura, l'OCC nominato liquidatore:

- effettua le pubblicità della domanda di liquidazione e del decreto di apertura della liquidazione, disposte dal giudice (art. 14 quinquies comma 2 lettera c));
- esegue l'annotazione del registro delle imprese della domanda di liquidazione e del decreto di apertura della liquidazione (art. 14 quinquies comma 2 lettera c));
- ordina agli uffici del territorio competente, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione (art. 14 quinquies comma 2 lettera d));
- pone in esecuzione il provvedimento esecutivo con cui il giudice ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (art. 14 quinquies comma 2 lettera e));

- verifica l'elenco dei creditori e la completezza dei documenti;
- procede all'inventario dei beni del debitore (art. 14 sexies comma 1);
- comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore (art. 14 sexies comma 1): che possono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione (art. 14 sexies comma 1 lettera a)), entro una data indicata nel decreto di apertura, che lo stato passivo verrà comunicato ai creditori entro una data fissata;
- esamina le domande dei creditori e predispone un progetto di stato passivo, che comunica agli interessati;
- approva lo stato passivo, se non vi sono contestazioni;
- entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario predispone il programma di liquidazione (art. 14 novies comma 1);
- cede o incassa i crediti, vende i beni, con procedure competitive e con pubblicità (art. 14 novies comma 2);
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 14 novies comma 2);
- esercita le azioni di recupero dei crediti e le altre per ottenere la disponibilità dei beni (art. 14 decies comma 1);
- subentra nelle procedure esecutive pendenti.

E' necessario effettuare un focus sulla funzione dell'OCC in merito alla relazione particolareggiata e alla comunicazione prevista all'art. 14 ter commi 3-4.

Innanzitutto, nell'art. 14 ter comma 3 non è previsto alcun termine per la redazione della relazione; poiché questa deve accompagnare la domanda, si ritiene che debba comunque essere redatta nel più breve tempo possibile, per consentire la presentazione della domanda completa e far partire gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore. La tempestività dell'operato del Gestore della Crisi dovrà essere valutata con riferimento a criteri di diligenza professionale.

All'art. 14 ter comma 4 vi è presente un termine: *“L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante”*; dato che il Giudice Delegato nomina il professionista allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi e tra tali funzioni vi è anche la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, si deve dunque presumere che il termine indicato

all'art. 14 ter comma 4, decorra dalla nomina dell'OCC, ovvero dall'accettazione dell'incarico da parte del professionista. Nella pratica tale norma crea non poche difficoltà applicative ed incertezze negli enti destinatari della comunicazione, i quali una volta ricevuto l'avviso in parola, procedono alla liquidazione dei tributi anche se, assai spesso, la nomina del Gestore non sfocia nella apertura della procedura (spesso per mancanza dei requisiti soggetti od oggettivi). Ci si chiede dunque se sarebbe più opportuna una interpretazione "sistematica" della norma che farebbe decorrere il termine dei 3 giorni da una data successiva coincidente con il decreto di apertura della procedura, andandosi in tal modo ad avvertire i competenti enti pubblici interessati solo nel caso in cui la procedura abbia avuto un esito positivo e quindi l'attività di liquidazione del tributo sia effettivamente destinata ad concludersi con una istanza di dichiarazione di credito/insinuazione al passivo.